

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

DINO PUNCUH

All'ombra della Lanterna  
*Cinquant'anni tra archivi e biblioteche:*  
1956-2006

a cura di

Antonella Rovere

Marta Calleri - Sandra Macchiavello



---

GENOVA MMVI

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

## *Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno*

L'invito di Franco Magistrale a presentare gli atti del convegno brindisino del 1992<sup>1</sup>, ha suscitato in me qualche sconcerto, sia perché, limitando il mio intervento alla sola parte medievale del convegno, lo ha ridotto praticamente a un quarto, sia perché in questo quarto (5 relazioni su 22) è compresa la relazione di Antonella Rovere, che l'affetto nato da una lunga comune consuetudine di lavoro e, nel contempo, l'inconscia invidia del maestro, non lontano dal capolinea dell'avventura accademica, per l'allieva più brava di lui, mi impediscono di illustrare oggettivamente.

E tuttavia, l'occasione dell'incontro barese mi ha obbligato a leggere, a rimeditare una tematica, quella del notariato meridionale, spesso trascurata dagli studiosi settentrionali, nonostante i possibili accostamenti tra le due esperienze notarili.

Affrontare il tema del notariato e quindi del documento privato in Diplomatica è come compiere un'analogia operazione sulla scrittura carolina in Paleografia. Se non che, mentre quest'ultimo argomento, grazie soprattutto a Pratesi<sup>2</sup>, ha cessato di essere il problema chiave della storia della scrittura latina, consentendo sonni più tranquilli ai paleografi, quello del notariato, al contrario, nonostante – e forse proprio per questo – una sempre crescente letteratura in argomento, con l'apertura di nuovi orizzonti alla ricerca, ri-

---

\* Pubbl. in *Serta antiqua et mediaevalia* del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo dell'Università di Genova, n.s., I, Roma 1997, pp. 333-345.

<sup>1</sup> Si riproduce, con qualche lieve variante e con l'aggiunta delle note, il testo della presentazione (Bari, 25 novembre 1994) degli atti del convegno *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, strumenti per la ricerca*, Brindisi, 12-13 novembre 1992, in « Archivi per la Storia », VI (1993).

<sup>2</sup> A. PRATESI, *Le ambizioni di una cultura unitaria: la riforma della scrittura*, in *Nascita dell'Europa ed Europa Carolingia: un'equazione da verificare*. XXVII Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 19-25 aprile 1979, Spoleto 1981, pp. 507-530; ora in ID., *Frustula Palaeographica*, Firenze 1992, pp. 267-279.

mane sempre un tema intrigante, anche se non impedisce il sonno dei diplomati, costretti comunque, al contrario dei paleografi, a confrontarsi su questo terreno con i giuristi.

Dobbiamo comunque preliminarmente sgombrare il campo da due equivoci: il primo è quello dell'affidabilità della legislazione. Ricordava in un recente convegno uno storico del diritto che «bisogna essere molto guardinghi nel valutare il valore delle fonti normative: non si può infatti scambiare ciò che queste affermano con quanto avveniva nella realtà»<sup>3</sup>: una dichiarazione, già espressa a suo tempo da Pratesi a proposito delle Assise di Ariano, là dove dice che «non dalle leggi, ma piuttosto dall'esame diretto dei documenti e dei processi di documentazione si evince che il monarca non emana nuove disposizioni»<sup>4</sup> sul notariato ma più semplicemente si mostra rispettoso delle diverse consuetudini locali, come correttamente segnalato anche nella relazione di Andrea Romano, che manifesta pure qualche dubbio «sulla più o meno effettiva e completa attuazione della normativa federiciana nella prassi giudiziaria e documentale del *Regnum* in generale e della Sicilia in particolare», se «ancora dieci anni dopo la promulgazione del *Liber constitutionum* a Palermo erano ancora chiamati ad esercitare il tabellionato dei chierici»<sup>5</sup>; dubbi che suonano come una melodia al diplomaticista, costretto a lavorare sulla documentazione, negli archivi, sul campo, al contrario del giurista che può permettersi un lavoro più raffinato, su codici e pandette; un duello tra spada, spadone, mazza e scure, da una parte, fioretto dall'altra, terminante spesso ad armi pari, ognuno a medicare le proprie ferite, ma ben fermo nelle proprie convinzioni. Dovrò tornare sull'argomento, sia a proposito della legislazione federiciana, richiamata da Amelotti e da Romano, e della prassi quale si affaccia dalle relazioni di Cordasco e dello stesso Romano, sia a proposito di alcu-

---

<sup>3</sup> R. SAVELLI, *Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione (XV-XVI secolo)*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI (Consiglio Nazionale del Notariato - Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), Milano 1994, p. 476.

<sup>4</sup> A. PRATESI, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in « Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali », 17 (1989), p. 322; ora in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, p. 290.

<sup>5</sup> A. ROMANO, *Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna*, in *I protocolli cit.*, p. 64.

ne contraddizioni che, sempre sullo stesso tema, mi paiono emerse nel corso del convegno. Per il momento mi fermo all'enunciazione di un problema.

L'altro argomento equivoco, che a ben uardare è strettamente correlato al precedente, è quello dell'uniformità che dovrebbe derivare dalla stessa normativa o dai formulari, e che noi ci affanniamo, più spesso vanamente, a rintracciare nella documentazione; è quello del maggiore o minor rispetto della norma o della prassi o della consuetudine. Cito un caso tra tutti, anche se tratto da documentazione parmense, che dimostra la disinvoltura con la quale alcuni notai operavano. Si tratta di tre autentiche, apposte in un unico contesto, un *liber iurium*, da uno stesso notaio:

- 1) « exemplavi et scripsi in presenti registro ad honorem et utilitatem comunis Parme »;
- 2) « vidi et legi et prout in ipso inveni cum signo et nomine suprascripti notarii in libro presenti registravi »;
- 3) « vidi, legi et in presenti registro exemplavi et me subscripsi et signum et nomen meum scripsi et apposui »<sup>6</sup>.

In tutti questi tre documenti non si fa alcun cenno a mandati dell'autorità comunale; nel secondo si ricorda la riproduzione del *signum* del rogatario; nel terzo si accenna solo al proprio. Sfido qualsiasi diplomatista a ricomporre queste tre autentiche in un quadro omogeneo o a ricondurle ad un'unica normativa.

A ben guardare, le tematiche medievali che si offrono al mio intervento sono due: la *fides* del notaio e i 'libri rossi', benché questi travalichino spesso i limiti estremi del Medioevo; fortunatamente la relazione sui *libri iurium* dell'Italia comunale mi riporta nell'ambito riservatomi, consentendo inoltre, attraverso l'opera dei loro redattori, tutti notai, di ricollegarmi da una parte al primo tema, dall'altra, attraverso la loro collocazione, l'archivio pubblico, di riprendere e discutere qualche passo della relazione Romiti<sup>7</sup>.

Si sa, Romiti è uomo di fede, di fede archivistica ovviamente, così come il giurista manifesta la sua fede nella norma; io, che peccatore sono, non ne ho altrettanta. Qualche esempio concreto: se è vero, in linea di principio, come

---

<sup>6</sup> Le citazioni sono tratte dal *Liber iurium communis Parme*, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma 1993, pp. 185, 187, 189.

<sup>7</sup> A. ROMITI, *L'inventariazione archivistica del "notarile": la gestione del documento singolo*, in *I protocolli cit.*, pp. 21-34.

afferma Romiti, che la Diplomatica « non ha necessità di un archivio »<sup>8</sup>, è però altrettanto vero che la sua esistenza può contribuire ad indicare nuovi percorsi alla nostra disciplina. Penso in particolare al concetto di ‘autentico’, individuato dalla Rovere nei *libri iurium*, in quanto prodotti da notai, espressamente adibiti alla loro redazione dal Comune, che ne assicura comunque la conservazione nell’archivio pubblico, garantendone con ciò l’autenticità; talché si possono trarre copie autentiche da copie semplici perché conservate « in autentico registro comunis »<sup>9</sup>. Penso ancora alle conclusioni tratte da Cencetti a proposito delle *rogationes* bolognesi grazie alla loro presenza in archivi<sup>10</sup>, o a quelle di Costamagna, al quale appare fondamentale, nel passaggio dalla *charta* all’*instrumentum*, la salvaguardia del cartolare del notaio, sia pure non ancora in un vero e proprio archivio, che comunque rappresenta il processo conclusivo della conservazione<sup>11</sup>.

Non a caso, lo ricorda opportunamente la relazione di Cordasco, la più massiccia ed accurata conservazione delle minute notarili settentrionali è conseguenza della precoce acquisizione della *publica fides* da parte dei notai del centro-nord<sup>12</sup>, e viceversa, aggiungo io. In tal modo il binomio *publica fides*/archivio appare strettamente correlato.

Sempre con un occhio di riguardo alla dottrina, Romiti può affermare:

---

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>9</sup> A. ROVERE, *I “Libri iurium” delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, in *I protocolli cit.*, p. 88. Ma v. anche al proposito il pensiero medievale: « scriptura in archivio publico reperta fidem facit »: G. DURANDI, *Speculum iuris*, Venezia 1585, p. 655 (lib. II partic. II *De instrumentorum* edizione § 7 *Nunc dicendum*, nr. 21); BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In primam Codicis partem ... commentaria*, Venezia 1590, p. 157 v., nr. 1, in *Authentica At si contractus post C. 4, 21, 20 [19] - I. Comparationes C. De fide instrumentorum*; ID., *In Authenticorum collationes ... commentaria*, Venezia 1543, p. 16, nr. 3, in Nov. 15.3 = Coll. 3.2 - *De defensoribus civitatum* § *Et iudicare*.

<sup>10</sup> G. CENCETTI, *La “rogatio” nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna », n.s., VII (1960), pp. 55, 82; ora in *Notariato medievale bolognese. I. Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 257, 284.

<sup>11</sup> G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell’instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII), p. 27 e sgg.; ora in ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX), p. 254 e sgg.

<sup>12</sup> P. CORDASCO, *I più antichi registri di abbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*, in *I protocolli cit.*, p. 46.

« quando si trattano tematiche relative alle registrazioni notarili dovrebbe operarsi una distinzione tra le attività strettamente legate alle funzioni attinenti alla figura del notaio quale operatore professionale in ambiti prevalentemente privatistici e le attività che risultano coincidenti con la sua presenza nei settori pubblici. Queste due posizioni conducono infatti a diversificate qualificazioni della produzione archivistica »<sup>13</sup>.

Ma nella pratica è sempre così? Mi permetto di dubitarne, perché se le nostre esperienze genovesi consentono certezze sulla distinzione tra le due attività, tale distinzione appare spesso incerta e sfumata a livello di documentazione. Già nei *libri iurium* compaiono richiami equivoci a documenti tratti ora da *libri consulatus* o *potestarie*, tout court, ora dagli stessi libri, talvolta identificati con gli anni, talvolta attraverso i nomi dei notai rogatari<sup>14</sup>; ancora, fin dal Duecento si trovano pergamene di notai addetti a magistrature giudiziarie, che redigono una stessa sentenza, con sintesi del procedimento giudiziale, ora in forma di originale con proprio *signum*, ora in forma di copia estratta *ex actis publicis*, accompagnata dal *signum* proprio di quella magistratura<sup>15</sup>. Infine, lo segnalava la Rovere fin dal 1979, alla fine del Trecento un notaio sottoscrive un medesimo documento ora in forma di originale («... interfui et rogatus composui et scripsi»), ora di copia autentica («... extractum de actis publicis cancellare comunis Ianue, videlicet de foliato instrumentorum compositorum per me notarium et dicti comunis Ianue cancellarium»), accompagnando l'originale col proprio *signum* tabellionale, con quello della cancelleria la copia<sup>16</sup>. Tutti questi casi mettono in discussione non solo la dottrina archivistica richiamata da Romiti, ma la stessa tradizione del documento, implicando una duplicità di tradizione conseguente ad una duplicità dell'origine.

Ma è proprio così? Personalmente non sono affatto convinto, soprattutto per l'ultimo caso e per altri simili: trattandosi di atti pubblici, ritengo corretta l'ipotesi, già affacciato dalla Rovere<sup>17</sup>, che il cancelliere abbia attinto,

---

<sup>13</sup> A. ROMITI, *L'inventariazione* cit., p. 26.

<sup>14</sup> D. PUNCUH, *Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., CCIV/1 (1995), p. 236 e bibliografia ivi citata; in questa raccolta, pp. 914-915.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 237-238; in questa raccolta, pp. 916-917.

<sup>16</sup> A. ROVERE, *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/2 (1979), p. 52.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

in entrambi i casi, agli atti pubblici della cancelleria genovese, da lui stesso redatti. Affrontare le ragioni di tale duplicità è ancora prematuro e comunque ci porterebbe lontano. Aggiungerò ancora che a Savona, sul finire del secolo XII e all'inizio del seguente, alcuni cartulari notarili tramandano indistintamente *acta* e *instrumenta*<sup>18</sup> e che tale indistinzione, con buona pace della dottrina, si doveva riflettere sullo stesso ordinamento archivistico, se oggi sappiamo che l'attuale suddivisione in due serie – una di 'notai', potremmo dire privati (*instrumenta*) e una di 'notai giudiziari' (*acta*) – non corrisponde, se non concettualmente, all'antico ordinamento dell'archivio notarile genovese<sup>19</sup>.

Non minore ambiguità, conseguente a scelte locali, è insita nel concetto di «unità archivistica preconstituita o non». Proprio il caso delle cosiddette 'filze', assunto come paradigmatico della non preconstituzione da Romiti<sup>20</sup>, tale non è in assoluto se, ancora a Genova, già nel Trecento, alle filze ricorrono i notai per infilzare, più o meno in ordine cronologico, le loro imbreviature.

Sia ben chiaro: non c'è alcuna polemica nei confronti dell'illustre collega ed amico: solo un sommesso invito a considerare con minor fede nella dottrina l'estrema varietà e complessità di consuetudini, di spinte e situazioni locali che male si adattano ad un discorso generalizzato, che sfuggono, a causa dei diversi percorsi della nostra storia, dalla classificazione unitaria di altre esperienze archivistiche, della Francia tanto per fare un esempio.

Ma questo richiamo vale anche per il seguito del mio intervento, al centro del quale pongo la relazione di Cordasco, dalla quale si possono trarre opportuni spunti per ritornare su quegli equivoci ed ambiguità già segnalati.

Nella carenza di fonti notarili remote dell'Italia meridionale, il ritrovamento nell'archivio capitolare di Altamura di registri (o parti di essi) di imbreviature pugliesi della prima metà del Trecento acquista già di per sé notevole rilievo; di tale risultato vanno rese grazie all'équipe di studiosi guidati da Franco Magistrale. Se poi entriamo nel merito delle anticipazioni prodotte

---

<sup>18</sup> D. PUNCUH, *Tra Siviglia e Genova* cit., p. 239; in questa raccolta, p. 917.

<sup>19</sup> Sull'argomento cfr. M. BOLOGNA, *1684 maggio 17. Le perdite dell'archivio del Collegio dei notai*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/1 (1984), pp. 267-290; ID., *Notai Ignoti. Frammenti notarili medioevali*, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CIV); A. ASSINI, *L'archivio dei collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., p. 222.

<sup>20</sup> A. ROMITI, *L'inventariazione* cit., p. 28.



da Pasquale Cordasco, ne potremo trarre conclusioni di estremo interesse; potremo soprattutto porre a confronto prassi e norma, superando, credo, sia pure per un ambito territoriale limitato e ben circoscritto, posizioni affermate e consolidate, riprese anche nel corso del convegno di Brindisi.

È in gioco la stessa credibilità del documento notarile, la *fides* del notaio, fin dalla sua prima redazione. Era già noto, lo ricorda lo stesso relatore<sup>21</sup>, che già in età normanna le schede notarili, sciolte o raccolte in fascicoli o registri, potevano essere utilizzate, anche a distanza di tempo e da notai diversi dal rogatario, per redigere *instrumenta* perfettamente credibili; né mi pare che la legislazione federiciana, sia pure attraverso procedure complesse e maggiormente garantiste, si discostasse vistosamente da tale prassi.

Tre elementi di riflessione mi sembrano particolarmente caratterizzanti e importanti: in primo luogo Cordasco ci informa che il numero di annotazioni (« factum est instrumentum » o « factum et datum ») apposte dal notaio Martino di Angelo de Cara alle 668 imbreviature dei suoi registri per segnalare l'avvenuta redazione dell'*instrumentum* in pergamena, corrisponde a circa il 20% delle stesse, benché egli ritenga probabile che gli *instrumenta* rilasciati dovessero essere di più, dal momento che l'unica scheda di cui possediamo l'originale risulta priva di qualsiasi riferimento alla confezione dell'*instrumentum*<sup>22</sup>. Per il momento mi limito ad osservare che tale ipotesi è stata avanzata anche per altri contesti, come Genova e Siviglia<sup>23</sup>; varrà certo la pena, nel corso delle indagini su questo fondo archivistico, di verificare l'esistenza o meno di correlazione tra tali annotazioni e la tipologia degli atti presenti nei registri. Ma è il ragionamento conseguente ad assumere particolare spessore. Scrive infatti Cordasco:

« mi sembra ... molto probabile che una buona parte delle minute fosse destinata "fisiologicamente" a non andare oltre questo stadio della documentazione proprio perché le persone interessate sapevano bene che anche la stesura iniziale del notaio costituiva una valida garanzia per la tutela dei loro diritti »<sup>24</sup>,

---

<sup>21</sup> P. CORDASCO, *I più antichi registri* cit., p. 46.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 54-55.

<sup>23</sup> Per Siviglia v. P. OSTOS SALCEDO, *Diplomática notarial en la época colombina: fases de redacción y forma documental*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., p. 202; per Genova G. COSTAMAGNA, *La tripla redazione* cit., pp. 36-37; ora in ID., *Studi* cit., p. 264.

<sup>24</sup> P. CORDASCO, *I più antichi registri* cit., p. 55.

in palese contraddizione con la dispositività dell'*instrumentum*, sostenuta, a norma delle costituzioni federiciane, da Caravale<sup>25</sup>, seguito, non senza incertezze, da Andrea Romano nella sua relazione brindisina<sup>26</sup>. Quest'ultimo, infatti, senza accorgersi apparentemente dell'opposizione a quanto sostenuto dal primo, mette bene in chiaro la facoltà lasciata ai contraenti di richiedere o meno la redazione *in mundum*. Non solo, ma, trattando in seguito delle schede provvisorie, il relatore scrive:

«Si trattava di un sistema rudimentale di registrazione per il tramite di *schedae*, forse degli appunti tracciati su dei frammenti di fogli sciolti successivamente noti nella tradizione notarile siciliana come *pitacii*, o su appositi quinterni o registri conservati dai notai fra i loro atti. Appunti dei quali, peraltro, si rendeva necessaria un'attenta conservazione per il rilievo che potevano assumere nel tempo, specie in assenza delle pergamene contrattuali raramente richieste per i negozi con efficacia limitata nel tempo o di scarso rilievo economico. Derivava anche da ciò che la scheda era l'unico momento contrattuale di esclusiva pertinenza del notaio, al quale il rigido formalismo federiciano attribuiva uno specifico valore. Si apriva così la via per lo sviluppo di una tipologia di strumenti, che potremmo genericamente definire come 'libri dei notai', destinati ad assumere nel tempo sempre maggiore rilievo, divenendo oggetto di una specifica regolamentazione normativa<sup>27</sup>»,

per concludere così:

«La specifica forma delle varie schede rafforza l'impressione che di fatto l'annoazione notarile fosse venuta ad assumere valore costitutivo del negozio, riservando al documento, all'*instrumentum*, rilasciato solo in alcuni casi e solo a richiesta di parte, valore esclusivamente probatorio»<sup>28</sup>.

Ma tutto questo non era forse già implicito nella costituzione federiciano, là dove, imponendo la redazione dell'*instrumentum* entro una settimana dall'atto, consentiva però alle parti di rinunziarvi, sia pur entro lo stesso termine<sup>29</sup>? Ma allora, tenuto conto che non è pensabile che tutti i contraenti si facessero rilasciare l'*instrumentum* in pergamena, come accer-

---

<sup>25</sup> M. CARAVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), p. 110.

<sup>26</sup> A. ROMANO, *Bastardelli* cit., p. 65.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 67.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 69.

<sup>29</sup> M. CARAVALE, *La legislazione* cit., p. 108.

tato praticamente dappertutto, come si fa a sostenere che quello federiciano aveva carattere costitutivo e non probatorio? Che ci andavano a fare dal notaio tutti coloro che rinunciavano al ‘pezzo di carta’ (si fa per dire)?

Deriverebbe da qui l’opportunità (e torno a Cordasco), o la necessità, di cassare nei registri quegli atti annullati per volontà delle parti o perché resi tali dall’assolvimento di obbligazioni al fine di impedirne redazioni successive all’*actio*<sup>30</sup>.

So bene che la dottrina giuridica medievale, Andrea d’Isernia in testa, pur sancendo l’obbligatorietà di tenere i registri o i protocolli, non nutre eccessiva fiducia negli stessi, considerati *imperfecta* in quanto privi di *subscriptiones*, dei testimoni in particolare, e del *signum* del notaio, e per questo *fidem non facientia*<sup>31</sup>, ma mi chiedo anche se questa diffidenza non coinvolgesse la stessa pergamena, non fosse cioè da porre in relazione ad un maggior favore riservato dai giuristi alla « viva voce dei testimoni », piuttosto che alla « pelle di un animale morto » – la pergamena –, come sostenuto, sulle orme di Innocenzo IV, da Lanfranco d’Oriano<sup>32</sup>.

Il vero nodo da sciogliere per fare un passo avanti era quello delle sottoscrizioni originali: passo compiuto a Messina, informa Romano, dove già alla fine del secolo XIII, gli statuti messinesi imponevano ai notai la registrazione dei loro contratti *cum omnibus nominibus* (nomi, non sottoscrizioni) *iudicum et testium*; o a Catania, dove, circa cinquant’anni dopo, veniva ribadito lo stesso obbligo, « cum omnibus solemnitatibus (le cosiddette *publicationes* della *Summa* rolandiniana), stipulacionibus, renunciacionibus ac aliis opportunis »<sup>33</sup>.

Significativo mi sembra al proposito che in un documento pugliese del 1469 il notaio Luigi Riso di Nardò si richiami alla facoltà accordatagli da Ferdinando I di redigere *instrumenta* di notai defunti o impediti dalle loro note, schede o protocolli, « cum clausulis, renunciacionibus et aliis solem-

---

<sup>30</sup> P. CORDASCO, *I più antichi registri* cit., p. 55.

<sup>31</sup> A. ROMANO, *Bastardelli* cit., pp. 70-71.

<sup>32</sup> « quod adhibeatur fides scripturae tabellionis est contra ius naturale et ideo restringendum: est enim contra ius naturale quod una pellis animalis mortui debeat facere plenam probationem et quod plus ei credatur quam voci vivae unius testis »: *De fide instrumentorum* (T.U.I., IV, Venezia 1580), nr. 39.

<sup>33</sup> A. ROMANO, *Bastardelli* cit., p. 71.

nitatibus consuetis et debitis ac eciam abbreviaturas et illud verbum et cetera extendere »<sup>34</sup>, contro il parere di Baldo che, al contrario, sosteneva che la « potestas extendendi ditionem et cetera » era riservata esclusivamente al rogatario o, in sua vece, al giudice<sup>35</sup>.

Un secondo elemento si ricava, sempre nella relazione di Cordasco, dall'esame dell'unico originale superstite, che risulta, ed è naturale, più complesso e articolato della minuta corrispondente, ma che contiene anche informazioni e dettagli che in essa non sono compresi. Al di là di una mia frettolosa ipotesi che il notaio potesse aver utilizzato qualche forma di scrittura consegnatagli dalle parti, mi pare corretta quella formulata dal relatore sull'esistenza di una minuta (sospettabile anche in considerazione delle scarse correzioni ed aggiunte presenti nei registri), nella quale potevano essere stati raccolti anche elementi irrilevanti dal punto di vista giuridico, proprio per questo trascurati nella redazione in registro<sup>36</sup>. Ma allora possiamo parlare anche qui, come a Genova, di una triplice redazione dell'*instrumentum*?

Un terzo elemento, evocatorio di situazioni simili del Nord, è offerto da alcune annotazioni (« factum est ... secundum notam iudicis Luponis »<sup>37</sup>) che Cordasco mette in relazione alla stretta collaborazione che sarebbe intervenuta nella redazione *in mundum* tra giudice e notaio e che mi ricorda la richiesta di alcune parti in causa di « facere instrumenta in laude sapientis », o la presenza di un giudice *dictator* in alcuni documenti genovesi<sup>38</sup>. L'analogia sarebbe palese e porrebbe comunque qualche interrogativo sulla natura

---

<sup>34</sup> A. FRASCADORE, *Le pergamene del monastero di S. Chiara di Nardò (1292-1508)*, Bari 1981 (Codice diplomatico pugliese, XXV), n. 37.

<sup>35</sup> « tabellio novus ... dictionem illam etc. non extendat eam sed dimittet interpretationi legis et totum hoc includitur sub adverbio 'fideliter'. Ad eum enim non pertinet interpretari sicut nec ad testem pertinet interpretatio verborum que iur. est et si data erat primo tabellioni potestas extendendi, iste extendere non poterit »: BALDI UBALDI *In decretalium volumen commentaria*, Venezia 1580, p. 243 v., nr. 5, in c. 15, X, II, 22 - c. *Cum P. tabellio*, X, *De fide instrumentorum*.

<sup>36</sup> P. CORDASCO, *I più antichi registri* cit., pp. 56-57.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>38</sup> Archivio di Stato di Genova, *Monastero di San Siro*, nn. 264-265, 271, 323, 415, 461, 503, 592, 598, 630 [cfr. *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1328)*, a cura di M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997-1998 (Fonti per la storia della Liguria, V-VIII), nn. 418-419, 427, 493, 619, 690, 766, 940, 954, 1002]; *Notai antichi*, n. 76, c. 15 r. [*Ibidem*, n. 627].

degli atti in questione, se non fosse complicata dalla presenza, solo al Sud, del giudice ai contratti, che rappresenta l'ultimo nodo da sciogliere per la conquista della *publica fides* da parte del notaio meridionale. Non mi dilungherò, seguendo la relazione di Mario Amelotti<sup>39</sup>, a ricercarne le origini, greche o latine che siano. Mi basterà ricordarne, in questa sede, l'evoluzione, da testimone qualificato a giudice che esercita una forma di volontaria giurisdizione, che si « manifesta progressivamente nella prassi, in modo diverso da luogo a luogo, e senza che si possa parlare di uno sviluppo compiuto, almeno fino alla legislazione federiciana. Per questa indubbiamente il giudice ai contratti esercita una volontaria giurisdizione »<sup>40</sup>.

Fin qui Amelotti, che tuttavia, sulle orme di Pratesi, avverte come le costituzioni melfitane abbiano imposto un arresto improvviso a fermenti già presenti che potevano preludere a trasformazioni profonde, ma che denuncia anche le contraddizioni insite nella stessa legislazione. Perché, se da una parte l'imperatore rende corresponsabili del processo di documentazione giudice e notaio, dall'altra, attraverso le norme relative a quest'ultimo, finisce per rafforzarne autorità e prestigio<sup>41</sup>. Sfugge però allo storico del diritto l'importanza, segnalata invece dal diplomatista, del meccanismo codificato per la redazione *in mundum*, a distanza di tempo dalla *rogatio*, per decesso o impedimento del rogatario o del giudice o delle parti o, aggiungo io, in tutti quei casi in cui le stesse parti, che avevano rinunciato al *mundum* entro i termini previsti, a causa di nuove circostanze, giudiziali soprattutto, erano costrette a richiederlo, meccanismo che fa del notaio il principale protagonista, perché a lui solo compete la raccolta nella *scheda* della volontà delle parti, a lui solo ne spettano la conservazione e la trasmissione per via ereditaria a un collega; perché, in definitiva, è la sua imbreviatura, sia pur rivestita di tutte quelle solennità di cui alla norma e alla dottrina, che documenta l'azione giuridica e costituisce la matrice dello strumento perfetto<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> M. AMELOTI, *Il giudice ai contratti*, in *I protocolli cit.*, pp. 35-44.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 42.

<sup>41</sup> *Ibidem*, pp. 43-44. V. anche A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, I), III, p. 771; ora in ID., *Tra carte e notai cit.*, p. 535.

<sup>42</sup> V. sull'argomento A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, Catania [1987], II, pp. 166-167; ora in ID., *Tra carte e notai cit.*, pp. 263-264.

E proprio partendo dalla primitiva *scheda*, in fogli sciolti o registrata in manuali, *pitacii*, bastardelli, *venimecum* o protocolli, dalla documentazione che sta a monte dell'originale, dalla prima redazione cioè, possiamo cogliere, dall'interno, il processo di evoluzione del notariato verso la piena acquisizione della *fides publica*. È quanto ha fatto per Genova Giorgio Costamagna<sup>43</sup>.

Abbiamo già visto le conclusioni alle quali può portare la relazione Cordasco; non meno significative sono quelle che l'approccio diretto alla documentazione consente a Romano per la Sicilia.

I registri palermitani del Trecento contengono l'indicazione dei nomi dei testimoni e più raramente anche del giudice ai contratti, solitamente menzionato nell'intestazione degli stessi registri. Spazi bianchi al posto del nome del giudice ci indicano che esso di fatto non partecipava più alla stipula dell'atto, ma interveniva (se interveniva) esclusivamente al momento della redazione del documento finale. Per lo studioso quindi « il notaio veniva così a profilarsi come l'unico vero responsabile della stesura dell'atto, mentre il giudice ai contratti sembrava passare decisamente in secondo piano »<sup>44</sup>, ridotto a un ruolo puramente formale, se, come scrive Amelotti (e lo aveva avvertito acutamente Pratesi<sup>45</sup>) « sono ben noti casi di documenti in cui a notai capaci e sempre più consapevoli dell'autorità ormai acquisita fanno riscontro giudici analfabeti che sottoscrivono col segno di croce »<sup>46</sup>, risultando ben chiaro, sempre col Pratesi, che al solo notaio rimarrebbe « di fatto demandata l'intera responsabilità della documentazione »<sup>47</sup>. Il fossato tra le due esperienze, settentrionale e meridionale, si va ormai colmando.

Avevo preannunciato in apertura che mi sarebbe stato difficile parlare oggettivamente dell'intervento di Antonella Rovere sui *libri iurium*; tuttavia qualche parola dovrò pur spenderla, anche in relazione all'intervento di Barbara Sasse Tateo sui 'libri rossi' di Puglia<sup>48</sup>. Mettere a confronto le due

---

<sup>43</sup> G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione* cit.; si veda anche, dello stesso autore, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), in particolare i primi due capitoli.

<sup>44</sup> A. ROMANO, *I bastardelli* cit., p. 72.

<sup>45</sup> A. PRATESI, *Appunti* cit., p. 772; ora in ID., *Tra carte e notai* cit., p. 535.

<sup>46</sup> M. AMELOTI, *Il giudice* cit., p. 44.

<sup>47</sup> A. PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 168; ora in ID., *Tra carte e notai* cit., p. 265.

<sup>48</sup> B. SASSE TATEO, *I "Libri rossi" di Puglia: una prima indagine*, in *I protocolli* cit., pp. 263-271.

esperienze sul piano del contenuto dei ‘libri’ è praticamente impossibile, troppo diverso essendo il quadro istituzionale: da una parte i comuni del Nord, fatta salva una generica fedeltà all’Impero, sui cui privilegi fondano in gran parte una loro autonomia che si configura spesso come indipendenza di fatto (e con questi documenti si aprono generalmente le più antiche raccolte comunali, in primis con la *pax Constantiae*), si comportano per così dire come soggetti di diritto internazionale, conquistano il territorio circostante, muovono guerra alla feudalità, stipulano trattati intercomunali o internazionali; dall’altra le *universitates* meridionali, inserite in un contesto ben diverso, possono al massimo rivendicare nei confronti del potere centrale autonomie, immunità e privilegi, prevalentemente di natura fiscale. Non a caso, lo sottolinea la stessa Sasse Tateo<sup>49</sup>, le redazioni meridionali sono in ritardo di due secoli rispetto a quelle settentrionali, coincidendo con la riorganizzazione politica e dinastica del Regno. Non parlerei però di arretratezza se i libri rossi non sono suddivisi in libri o capitoli e paragrafi, e se mancano di ordine cronologico o sistematico dei documenti trascritti. Nemmeno a Nord si può parlare di un codice standardizzato, a meno di non prendere esempio dalle redazioni statutarie (e credo che qui stia l’equivoco della relazione) dell’Italia settentrionale che solo ai primordi dell’esperienza comunale riunirebbero, e solamente in qualche caso, in un unico ‘corpus’ norme statutarie e documentazione<sup>50</sup>. Non solo, e questo è forse rapportabile ai diversi percorsi dei due notariati, mentre a Nord compete esclusivamente al notaio, che intrattenga o meno un rapporto funzionale col Comune, la redazione di tali raccolte, che dallo stesso comune, anche in mancanza dell’autenticazione notarile, come ha intuito la Rovere<sup>51</sup>, traggono la loro ‘autenticità’, le analoghe raccolte meridionali presentano un carattere più dimesso, sono spesso opera di privati, configurandosi quasi come opere di erudizione cittadina, hanno sempre un carattere contingente, legato a situazioni locali. Ma le nostre conoscenze sono troppo limitate, mancando ancora una completa rassegna

---

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 266.

<sup>50</sup> Sull’argomento cfr. A. ROVERE, *I “libri iurium”* cit., p. 81 a proposito della tesi di Ferdinando Gabotto in E. MILANO, *Il “Rigestum comunis Albe”*, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), e ora le convincenti conclusioni in contrario di P. CAMMAROSANO, *I “libri iurium” e la memoria storica delle città comunali, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*. Quattordicesimo convegno di studi del Centro italiano di storia ed arte. Pistoia 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, p. 312 e sgg.

<sup>51</sup> V. sopra, nota 9.

come quella condotta dalla Rovere per l'Italia comunale. Non posso che augurarmi che le future indagini in questa direzione, e le edizioni che si spera ne scaturiranno, possano giovare degli spunti metodologici da lei offerti nella relazione brindisina, anche perché, lo dico con una punta di civetteria, da Antonella Rovere e da me è partito il progetto di censimento e di edizione o riedizione (per i casi più obsoleti) di queste affascinanti invenzioni del Comune italiano.



# INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	»	1

## *Genova e dintorni*

Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	»	9
Una regione tra mito e storia	»	31
Il cammino della Chiesa genovese	»	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	»	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	»	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	»	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	»	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	»	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	»	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	»	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	»	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	»	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	»	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	»	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	»	341
La cultura genovese in età paganiniana	»	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	»	403

### *Ricordo di amici*

Agostino Pastorino (1920-1984)	»	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	»	435

### *Tra archivi e biblioteche*

L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	»	461
Frammenti di codici danteschi liguri	»	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	»	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	»	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	»	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	»	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	»	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	»	611
Liguria: edizioni di fonti	»	631
I libri iurium genovesi	»	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag. 663
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	» 689
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai no- stri giorni	» 727
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	» 755
Il documento commerciale in area mediterranea	» 785
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	» 883

### *Lecture*

Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	» 907
A proposito delle pergamene bergamasche	» 921
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	» 931
Il "liber" di S. Agata di Padova	» 945
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	» 957
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	» 967
L'archivio Sauli di Genova	» 977
Congedo	» 987
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	» 1005



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo